



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2022, n. 415, recante le “Modalità di erogazione delle risorse per il ristoro delle rate per l’acquisto di autobus, in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022”.

II DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

VISTO l'articolo 24, commi 7-10, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2022 (nel seguito “Decreto attuativo”), registrato dalla Corte dei conti al n. 251 in data 26 gennaio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 111 del 13 maggio 2023, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei ristori per l'acquisto di autobus effettuati dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in particolare esercenti servizi di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 4, del suddetto Decreto attuativo a norma del quale la disciplina delle fasi procedurali unitamente alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a supporto è rimessa ad apposito decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che i contributi finanziari di cui al decreto MIT-MEF n. 415/2022 costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che con la Comunicazione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022 (Aiuti di Stato SA.104566 (2022/N) - Italia), la Commissione ha ritenuto, in vigenza della Comunicazione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, gli aiuti di Stato di cui al decreto MIT-MEF n. 414/22 compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea;

RITENUTO che la Comunicazione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, in base alla quale è stata emanata la Comunicazione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022 (SA.104566 (2022/N)), prevedeva per la concessione degli aiuti il termine del 31 dicembre 2022 e l'importo massimo di 500.000 euro per ciascuna impresa;

VISTA la Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

CONSIDERATO che la Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023, ai sensi del punto 94, ha sostituito la precedente Comunicazione C(2023) 7945 del 28 ottobre 2022, revocandola a decorrere dal 9 marzo 2023. La Comunicazione C(2023) 7945 del 28 ottobre 2022 aveva, peraltro, già sostituito il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022;

CONSIDERATO che il punto 61, lettera a), Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 prevede 2.000.000 euro quale limite massimo dell'importo complessivo degli aiuti di Stato per ciascuna impresa, ai sensi della sezione 2.1 della medesima Comunicazione;

CONSIDERATO che il punto 61, lettera c), Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 stabilisce la data del 31 dicembre 2023 quale termine entro cui può essere concesso l'aiuto di Stato, ai sensi della sezione 2.1 della medesima Comunicazione;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 del suddetto Decreto attuativo è stata individuata quale soggetto gestore della misura la società CONSAP S.p.A.;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, di seguito *“Codice Antimafia”*;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le modalità di attuazione del Decreto interministeriale (MIT-MEF) del 22 dicembre 2022, assunto al registro decreti dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al n. 415 del 23 dicembre 2022, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile, a favore delle imprese esercenti servizi di linea effettuati mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, avuto riguardo alla modalità di presentazione delle domande di ammissione, alla fase dell'istruttoria procedimentale delle stesse, nonché alla modalità di comunicazione degli importi erogabili, rientranti tra le risorse, pari a 5 milioni di euro, di cui all'articolo 24, commi 7-10, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 2

(Ripartizione delle risorse)

1. Il ristoro è relativo alle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.
2. Le risorse stanziare per la misura sono cinque milioni di euro, per gli acquisti di autobus di cui al comma 1 da parte di imprese esercenti i servizi di linea effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
3. Ai fini del presente decreto, sono imprese esercenti servizi di linea effettuati mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico di cui al comma 2, quelle che sono autorizzate a svolgere detti servizi rivestendo qualsiasi ruolo, quali, a titolo di esempio, di titolare, associata, sub affidataria o sub appaltataria, in base alle autorizzazioni:
 - a. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
 - b. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073;
 - c. rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
4. Salvo quanto previsto al comma 5 e quanto dovuto a Consap S.p.A., quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, il ristoro è erogabile a ciascuna impresa richiedente, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 2.
5. Qualora, al termine delle attività istruttorie, le risorse finanziarie disponibili per il fondo di cui al comma 2 siano inferiori all'ammontare complessivo richiesto, l'importo da erogare è proporzionalmente ridotto per ciascuna Impresa richiedente. Il ristoro erogabile è individuato in un piano di riparto approvato dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
6. Il ristoro complessivo erogato a ciascuna impresa non può superare l'importo di due milioni di euro.

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per il ristoro è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da un suo delegato ed è sottoscritta con firma digitale tramite la piattaforma <https://contributoacquistiautobus2.consap.it> La data di apertura della Piattaforma sarà comunicata dal Ministero con apposito avviso nel sito istituzionale nelle pagine web dedicate all'autotrasporto <https://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-passeggeri/documentazione>
3. La domanda contiene le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'impresa e il numero di iscrizione al REN;
- b. la targa del veicolo acquistato dal 1° gennaio 2018 e la data di iscrizione dello stesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- c. l'importo richiesto a titolo di ristoro, corrispondente all'ammontare complessivo delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, risultanti dalla documentazione di cui al comma 4, lettere a) e b), afferente l'acquisto di ciascun autobus;
- d. l'IBAN del conto corrente intestato alla medesima impresa richiedente, così come precisato all'articolo 4, comma 9;
- e. la dichiarazione di non aver prodotto le quietanze delle rate allegate all'istanza per l'ottenimento del contributo riferito al periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, di cui al decreto interministeriale n. 433 del 4 novembre 2021;
- f. la dichiarazione di essere in possesso di almeno uno dei titoli autorizzativi indicati al comma 3 dell'articolo 2.

4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. contratto di finanziamento o di locazione finanziaria originariamente stipulato dall'impresa e, in particolare nel caso di contratto di finanziamento, laddove non emerga dal contratto stesso, documentazione comprovante la destinazione del finanziamento all'acquisto dell'autobus (esempio: fatture di acquisto, richiesta di finanziamento alla Banca, ecc.);
- b. piano di ammortamento quale risultante dal contratto di finanziamento o di locazione finanziaria originariamente stipulato, anche qualora il contratto sia stato estinto ovvero oggetto di successiva rinegoziazione;
- c. documentazione comprovante il pagamento delle rate con scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, quale:
 - i. quietanze di pagamento;
 - ii. estratto del c/c bancario su cui sono addebitate le rate (le scritture di tali addebiti devono essere riconducibili al relativo contratto di finanziamento);
 - iii. rendiconto periodico rilasciato dalla Banca o dall'Istituto di leasing con indicazione del contratto di finanziamento, elenco delle rate scadute e del relativo importo pagato;
- d. dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e. qualora la richiesta di contributo sia superiore a € 150.000,00, le dichiarazioni sostitutive dei soggetti che ricoprono le funzioni all'interno dell'impresa di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alla non sussistenza in capo a sé e ai soggetti aventi la medesima residenza (esclusi i soggetti minorenni) delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del citato Decreto Legislativo n. 159/2011;

f. delega del legale rappresentante, se del caso.

I moduli utilizzabili per le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sono disponibili nella piattaforma di cui al comma 2.

5. Il ristoro di cui all'articolo 2, comma 1, è egualmente erogato, sulla base della documentazione di cui al comma 4, anche qualora l'impresa istante, abbia esercitato la facoltà prevista da:
 - l'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e l'art. 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
 - l'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 4

(Istruttoria della domanda ed erogazione del ristoro)

1. L'istruttoria della domanda è svolta da Consap S.p.A., quale soggetto gestore individuato dall'Amministrazione responsabile della misura, e si fonda esclusivamente su quanto riportato nella domanda stessa ai sensi dell'articolo 3, nonché sulle verifiche effettuate sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell'articolo 2.
2. E' fatta salva la facoltà del Gestore di chiedere chiarimenti e integrazioni anche documentali tramite notifica dalla Piattaforma all'indirizzo PEC indicato dall'impresa richiedente in fase di registrazione alla Piattaforma stessa. L'impresa entro dieci giorni fornisce gli elementi di chiarimento riscontrando la richiesta tramite la Piattaforma.
3. Il Gestore sottopone gli esiti delle istruttorie alla Commissione, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto MIT-MEF n. 415/2022, per la relativa validazione.
4. Qualora l'istruttoria abbia esito negativo, la Commissione ne dà comunicazione motivata all'impresa richiedente concedendo il termine di dieci giorni affinché la stessa possa fornire elementi di chiarimento tramite trasmissione dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC della Divisione VI della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dg.ssa-div6@pec.mit.gov.it e per conoscenza all'indirizzo PEC del Gestore consap@pec.consap.it La Commissione, anche fruendo del supporto del soggetto Gestore, valuta gli eventuali chiarimenti forniti.
5. Concluse le attività istruttorie, la Commissione propone al Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto l'adozione di un provvedimento di rigetto per ciascuna delle domande la cui istruttoria ha esito negativo. Per le domande il cui esito dell'istruttoria è positivo, il Gestore determina l'importo del ristoro erogabile alle imprese aventi diritto sulla base delle verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 comma 6 provvedendo, altresì, all'eventuale riparto di cui all'articolo 2 comma 5.
6. Il Gestore redige l'elenco definitivo dei beneficiari con l'indicazione dell'importo del ristoro effettivamente erogabile per la validazione da parte della Commissione.
7. Il Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, su proposta della Commissione, approva l'elenco di cui al comma 6 e dispone di procedere alla relativa pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale <https://www.mit.gov.it/>
8. Le imprese presenti nell'elenco di cui al comma 7 ricevono comunicazione della ammissione

mediante notifica dalla Piattaforma all'indirizzo PEC indicato nell'istanza.

9. Il ristoro è erogato dal Gestore con bonifico bancario all'IBAN intestato all'impresa beneficiaria e indicato nell'istanza. L'IBAN deve essere di 27 caratteri secondo il formato standard italiano. Non sono consentiti IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS.

Art. 5

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei ristori e di procedere, in via di autotutela, alla revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'articolo 4, comma 7, nonché di ordinarne la restituzione all'entrata del bilancio dello Stato qualora emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Art. 6

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/ nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto ed entra in vigore il giorno successivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Vito Di Santo)